### Comune di Bardonecchia

#### ORGANO DI REVISIONE

# Verbale n. 11\_2024\_OdR del 24 maggio 2024

Oggetto: Parere dell'O.d.R. sull'approvazione delle tariffe TARI 2024

Il sottoscritto TIRALDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominato con deliberazione consiliare n. 22 del 25 maggio 2021 per il triennio 01 giugno 2021/31 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge;

DATO ATTO che il 23 maggio 2024 è pervenuta via email la richiesta di parere sull'approvazione delle tariffe TARI 2024, sulla quale il Revisore dei Conti è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto agli artt. n. 37 e 39 del Regolamento di Contabilità;

#### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 3/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024/2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024/2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già indicata all'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, ora stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RAMMENTATO che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Bardonecchia, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (ACSEL S.p.A. e CIDIU Servizi S.p.A.);

CONSIDERATO, pertanto, che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che l'Ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione Arera 363/2021, a trasmettere all'ETC competente quanto richiesto per la predisposizione del piano economico finanziario MTR-2;

VISTA la delibera ARERA n. 15 del 18/1/2022 avente ad oggetto la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani introducendo la disciplina per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTA la delibera n. 16 del 30/3/2022 a cura dell'ETC avente ad oggetto "Applicazione metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 MTR-2 — Linee di indirizzo" nella quale, tra l'altro, viene definito, in osservazione della deliberazione Arera n. 363/2021R/RIf, il fattore di sharing tenuto conto dell'effettiva quantità e qualità dell'output recuperato in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni, così come meglio illustrato nella tabella allegata alla presente deliberazione;

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

PRESO ATTO che in data 23/4/2024 il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), con deliberazione n. 7 dell'Assemblea Consortile ha approvato l'aggiornamento biennale (2024/2025) del Piano economico finanziario (PEF) del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

DATO ATTO che il recepimento formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all'approvazione delle Tariffe Tari 2024 sulla base dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF;

### CONSIDERATO che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile;
- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile al numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO per quanto sopra di recepire conseguentemente l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano finanziario e di ritrasmettere il tutto al C.A.DO.S. (Ente territorialmente competente) per gli adempimenti successivi;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della L. 295/06, il quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>^</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO quanto previsto dall'art.3, comma 5 *quinquies* del citato decreto 228/2021 conv. in legge 15/2022 che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'emendamento del Governo al decreto "Superbonus" approvato in Commissione Finanze del Senato con il quale è stato prorogato il termine per i Comuni per l'approvazione dei PEF, delle tariffe TARI e dei relativi Regolamenti al 30 giugno 2024, e anche il sub emendamento che fa salve le delibere "eventualmente intervenute tra il 1 maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/3/2024 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/3/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (ART. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011) e relativi allegati";

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 maggio 2024, *ex* artt. 49 e 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

il Revisore dei conti, sulla base degli atti proposti, limitatamente alle proprie competenze

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla determinazione delle tariffe TARI 2024.

Torino, lì 24 maggio 2024

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Piergiacomo Tibaldi